

REGOLAMENTO (CE) N. 449/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2826/2000 ⁽²⁾ e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 6 ter, paragrafo 3, l'articolo 6 quater, paragrafo 7, gli articoli 25 e 26 e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, da un lato, un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti compresi nell'allegato I di detto regolamento e, dall'altro, un aiuto alle imprese di trasformazione di prugne secche o di fichi. Tali prodotti devono essere ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.
- (2) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime, è opportuno definire i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, le relative campagne di commercializzazione e i periodi di consegna delle materie prime.
- (3) Il nuovo regime deve poter funzionare sin dall'inizio con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori e, per coerenza e analogia con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, il termine «organizzazione di produttori prericonosciute» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 deve comprendere i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

- (4) Il regime di aiuti alla produzione è basato su contratti conclusi tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute in forza del regolamento (CE) n. 2200/96, o i singoli produttori durante la campagna 2001/2002, e i trasformatori. In alcuni casi i produttori o le organizzazioni di produttori possono anche agire in qualità di trasformatori. Occorre specificare i tipi di contratti e i dati che questi devono contenere ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.

- (5) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che le autorità competenti conoscano tutte le organizzazioni di produttori che commercializzano la produzione dei loro membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intendono beneficiare del regime di aiuti. Occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori siano conosciute dalle autorità e comunichino alle medesime gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, le imprese di trasformazione devono essere riconosciute per poter stipulare dei contratti.

- (6) I contratti devono essere stipulati entro una data determinata per i pomodori, le pesche e le pere, e prima dell'inizio di ogni campagna per gli altri prodotti. È tuttavia opportuno, per conferire a tale regime la massima efficacia, che le parti contraenti possano aumentare, mediante una clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti dal contratto.

- (7) Il numero di domande di aiuto presentate dalle organizzazioni di produttori deve essere determinato in riferimento alle modalità di trasformazione. Le domande di aiuto devono recare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità. Per compensare gli oneri a carico delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto anticipato alla produzione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.